



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>94</u> del Registro Del <u>27-06-2016</u>

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 729/2016 emessa dal Trib. di Agrigento. Nomina legale.

ANNO 2016

L'anno *duemilasedici*, il giorno ventitè del mese di giugno alle ore 09,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
- <i>AMATO PASQUALE</i>	<i>Sindaco</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <i>BALISTRERI DANIELE</i>	<i>Assessore</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <i>ALOTTO CALOGERO</i>	<i>Assessore</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- <i>DI MICELI GIUSEPPE</i>	<i>Assessore</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <i>CAPOBIANCO FRANCESCA</i>	<i>Assessore</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

Con atto di citazione notificato ritualmente il sig. Napoli Giovanni nato a Palma di Montechiaro il 7/01/1956, nella qualità di proprietario di un immobile sito nel Comune di Palma di Montechiaro costituito da un fabbricato a due elevazioni, rappresentato e difeso dall'avv. Aiello Giuseppe, chiede il risarcimento dei danni subiti nel mese di aprile 2009 in conseguenza di uno smottamento del tratto di strada adiacente all'ingresso dell'immobile.

L'attore propone domanda di risarcimento danni nella misura di euro 199.442.23 relativamente ai danni strutturali dell'immobile ed euro 200.000.00 per il mancato guadagno dell'attività di ristorazione e pizzeria.

Si costituisce regolarmente il Comune di Palma di Montechiaro rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Rosa, che contesta il nesso eziologico e l'entità dei danni lamentati dall'attore, rilevando la natura abusiva dell'immobile.

Con sentenza n. 729/2016 il Tribunale di Agrigento in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice unico avv. Lorenzo Graci, giudice onorario, accoglie parzialmente le ragioni dell'attore ritenendo responsabile il Comune di Palma di Montechiaro dei danni subiti dal sig. Napoli Giovanni ammontanti ad euro 144.225.42 in assenza di prove contrarie atte a voler dimostrare la colpa del danneggiato o il caso fortuito, rigettando la domanda di risarcimento dei danni per presunto mancato guadagno.

Che la sentenza emessa del tribunale di Agrigento è illogica, immotivata e manifestamente errata nella parte in cui attribuisce la responsabilità dell'evento franoso al Comune di Palma di Montechiaro, trattandosi di un evento eccezionale non governabile che esclude il nesso eziologico.

Ritenuto opportuno dare mandato al difensore dell'ente di proporre appello avverso la sentenza emessa dal tribunale di Agrigento per i motivi sopra esposti previa richiesta di sospensione della esecutorietà della stessa;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusto disciplinare – contratto, stipulato in data , all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Propone


Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo di proporre impugnazione avverso la sentenza n. 729/2016 emessa dal Tribunale di Agrigento nella causa Napoli Giovanni contro Comune di Palma di Montechiaro, con richiesta di sospensione della esecutorietà della stessa, al fine di difendere le posizioni e le ragioni di questa Pubblica Amministrazione;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12 ottobre 2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445 ;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il capo settore affari tributari e legali
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosa Di Blasi

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo di proporre impugnazione avverso la sentenza n. 729/2016 emessa dal Tribunale di Agrigento nella causa Napoli Giovanni contro Comune di Palma di Montechiaro, con richiesta di sospensione della esecutorietà della stessa, al fine di difendere le posizioni e le ragioni di questa Pubblica Amministrazione;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12 ottobre 2015 ;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



- UTE
- Affari civili

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI AGRIGENTO

In persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice unico avv. Lorenzo Graci, giudice onorario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. 2734 R.G.A.C. dell'anno 2013, promossa da :
sig. NAPOLI GIOVANNI, nato a Palma di Montechiaro il 7.01.1956, ed ivi
residente in via Tintoretto nr. 166, c.f.: NPLGNN56A07G282J, in proprio e
nella qualità di titolare della omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppe Aiello.

Attore

CONTRO

Sig. COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, corrente in Palma di
Montechiaro, Palazzo degli Scolopi, via Fiorentino nr. 1, c.f.: 81000070847, in
persona del sindaco pro-tempore Ing. Pasquale Amato, rappresentato e
difeso dall'avv. Giuseppe Di Rosa.

Convenuto



Oggetto: "Risarcimento danni".

Conclusioni delle parti: "Come in atti".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato ritualmente, parte attrice quale proprietario di un immobile sito nel Comune di Palma di Montechiaro, c.da Facciomare, costituito da un fabbricato a due elevazioni fuori terra con ampio piazzale pertinenziale in parte chiuso con strutture in legno, chiede il risarcimento dei danni subiti nel mese di aprile 2009, in conseguenza di uno smottamento del tratto di strada adiacente all'ingresso dell'immobile.

In particolare, in seguito al verificarsi del suddetto evento, il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro ha proceduto ad emettere l'ordinanza sindacale nr. 47 del 14.04.2009, con la quale ha disposto lo sgombero di alcuni edifici, tra i quali quello di parte attrice, e la chiusura del tratto della strada di collegamento Facciomare-Ciottá, interessata dal movimento franoso. Rilevava, poi, parte attrice che lo smottamento del terreno è stato causato da una mancata e/o inesistente manutenzione dei canali di scolo che hanno il compito di raccogliere le acque piovane e scaricarle a valle.

Alla luce di ciò, parte attrice avanzava domanda di risarcimento danni nella misura complessiva di € 199.442,23 relativamente a tutti i danni strutturali, ed



€ 200.000,00 per ciò che riguarda il mancato guadagno dalla attività di ristorazione e pizzeria; infine, il sig. Napoli Giovanni chiedeva che il Comune di Palma di Montechiaro intervenisse urgentemente per metter in sicurezza gli immobili di proprietà di parte attrice.

Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il Comune di Palma di Montechiaro, che contestava in toto la rappresentazione dei fatti e le argomentazioni formulate dalla parte attrice, ed rilevava la natura abusiva dell'immobile del sig. Napoli; non solo, parte convenuta contestava, poi, il nesso eziologico, e l'entità dei danni.

La causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo di C.T.U., e quindi posta in decisione all'udienza del 25.01.2016, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice deve essere accolta parzialmente per le ragioni che qui seguono.

In via preliminare, occorre rilevare innanzitutto che l'art. 2051 c.c. statuisce che *“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*.



La norma suddetta ha degli effetti sostanziali e processuali importanti, in quanto inverte l'onere della prova distribuendo gli oneri probatori in modo difforme dal modello generale ex art. 2697 c.c.; infatti, il danneggiato dovrà allegare e provare il danno subito ed il nesso causale tra evento dannoso e cosa in custodia, senza essere altresì onerato di dimostrare la colpevolezza del custode, secondo il riparto generale imposto dall'art. 2043 c.c..

L'elemento soggettivo del danno cagionato da cose di cui si ha la custodia, infatti, perde, essenzialmente, rilevanza nella ricostruzione della fattispecie, poiché, di fatto il legislatore prevede in modo esclusivo e tassativo quale sia l'unica causa di esonero di responsabilità per il convenuto in giudizio: *il casus fortuitus*.

La norma, infatti, per un verso, per quanto concerne il danneggiato, impone che venga provato danno e nesso causale, per l'altro, per quanto concerne il soggetto cui imputato il fatto illecito, richiede una esclusiva prova liberatoria, ovvero, la prova positiva del fortuito.

Detto ciò, si osserva, poi, che la prova liberatoria richiesta, comunque, non sembra porsi sul piano soggettivo nell'illecito ma, al contrario, su quello oggettivo, essendo il fortuito, un elemento esterno incidente sul nesso causale, interrompendo il collegamento eziologico tra fatto ed evento.



La cassazione, più recente, ha aderito a questo indirizzo interpretativo, optando per una responsabilità oggettiva e non per colpa presunta.

Quindi, ricostruita in termini oggettivi la natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., la giurisprudenza si è preoccupata di rendere meno restrittiva l'esimente a favore del custode, introducendo, con interpretazione estensiva, ipotesi ulteriori di esclusione della responsabilità, da ricondurre, comunque, ad una nozione ampia di caso fortuito.

Per la cassazione, quindi, il custode non sarà responsabile qualora provi il casus fortuitus in senso stretto ovvero allegghi e provi il fatto del terzo (*vis maior*), o la colpa esclusiva del danneggiato (*unico fattore causale causativo dell'evento*).

Nel nostro caso, esaminando la documentazione in atti e la C.T.U. a firma dell'arch. Andrea Marrali, non sembra affatto che si possa disquisire di caso fortuito, di fatto del terzo ovvero di colpa del danneggiato.

Al contrario, dalla relazione redatta dall'arch. Andrea Marrali emerge chiaramente che la causa principale del cedimento della strada è imputabile all'assenza totale delle caditoie stradali e della mancanza dei collettori interrati ad esse collegate, che avrebbero permesso alle acque meteoriche superficiali di defluire dalla strada, nonché ad altre circostanze meglio specificate nella



C.T.U., e dunque elementi idonei a far ritenere una responsabilità in capo al Comune di Palma di Montechiaro.

In buona sostanza, dalla lettura degli atti prodotti dalla parte attrice, e specificatamente dagli accertamenti eseguiti compiutamente dal C.T.U. emerge chiaramente uno scarso controllo da parte del Comune di Palma di Montechiaro, della zona in cui si è verificato lo smottamento del terreno, nonché l'omessa attuazione di opportuni interventi atte a scongiurare i danni subiti dal Napoli Giovanni.

Ed ancora, la responsabilità del Comune di Palma di Montechiaro è ancor più grave se si considera che quest'ultima conosceva bene e da tempo la pericolosità della zona in cui si è verificato il disastro, nonché la necessità di intervenire urgentemente per scongiurare i danni.

Pertanto, alla luce delle prove documentali e C.T.U. espletata nel corso del giudizio, che si condivide poiché tecnicamente motivata, ed in assenza di prove contrarie del Comune di Palma di Montechiaro atte a voler dimostrare un presunto caso fortuito o colpa del danneggiato, il Comune di Palma di Montechiaro deve ritenersi unico responsabile dei danni subiti dal sig. Napoli Giovanni, ammontanti complessivamente in € 144.225,42.



Infine, posto che non sussiste alcun caso fortuito nella causazione dell'evento, si vuole evidenziare che il tentativo del Comune di Palma di Montechiaro, di far ricadere la responsabilità in capo allo stesso danneggiato, avendo costruito un immobile completamente abusivo, è stato smentito dal successivo e specifico accertamento demandato al C.T.U., che sul punto ha affermato chiaramente con nota integrativa quanto segue: << *Il fabbricato cui si fa riferimento nella relazione e nel computo metrico estimativo redatto, relativo al costo del suo abbattimento e alla sua successiva ricostruzione ammonta ad € 144.225,42, è quello costituito da piano terra e primo piano regolarmente sanato con concessione edilizia in sanatoria nr. 1034 del 2003. Il fabbricato costruito nelle sue prossimità ovest e nord costituito da solo piano terra, non è oggetto di tutela giudiziaria, poiché abusivo è già soggetto a ordinanza di demolizione* >>.

Deve rigettarsi, invece, la domanda di risarcimento dei danni per il presunto mancato guadagno per l'attività svolta in loco, poiché la parte attrice a riguardo non ha fornito alcuna prova, tantomeno prodotto il fatturato dell'attività commerciale degli ultimi tre anni, quantomeno per accertare i presunti ricavi medi degli anni precedenti.

In concreto, posto che agli atti non sussiste alcuna prova del presunto danno lamentato, l'unica richiesta istruttoria avanzata dalla parte attrice è stata quella



della C.T.U. contabile, totalmente inidonea da sola a costituire prova, e comunque inefficace alla luce della omessa produzione documentale che avrebbe dovuto essere posta a fondamento dell'accertamento da parte del perito.

In conclusione, la domanda di risarcimento danni per il mancato guadagno di parte attrice, deve rigettarsi non avendo il sig. Napoli Giovanni adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante ex art. 2697 c.c..

Infine, alla luce della relazione redatta dal C.T.U., risulta fondata l'ultima domanda formulata dalla parte attrice, per cui il Comune di Palma di Montechiaro deve essere condannato ad eseguire gli interventi individuati dal consulente ovvero quelli ritenuti più adeguati, al fine di scongiurare ulteriori danni all'immobile per cui è causa.

Quanto alle spese legali, in relazione all'esito del giudizio, ed alla complessità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti. Le spese di C.T.U. dell' arch. Andrea Marrali, invece, devono essere interamente poste a carico del Comune di Palma di Montechiaro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento nella persona del Giudice Unico Lorenzo Graci, definitivamente pronunciando:



-Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni attinenti alla struttura, e per l'effetto alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, condanna il Comune di Palma di Montechiaro in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del sig. Napoli Giovanni, della somma complessiva di € 144.225,42;

-Rigetta, invece, la domanda di risarcimento danni per il mancato guadagno della attività di ristorazione e pizzeria, poiché totalmente sfornita di prove;

-Infine, condanna il Comune di Palma di Montechiaro in persona del Sindaco pro-tempore ad eseguire gli interventi individuati dal consulente tecnico d'ufficio ovvero quelli ritenuti più adeguati all'intera zona oggetto dello smottamento del terreno, al fine di scongiurare ulteriori danni all'immobile per cui è causa.

-Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Pone, invece, definitivamente a carico del Comune di Palma di Montechiaro le spese di C.T.U. dell'arch. Andrea Marrali, già liquidate nel corso del giudizio con separata ordinanza.

Così deciso in Agrigento in data 20 febbraio 2016

Il Giudice Onorario

Lorenzo Graci



Sentenza n. 729/2016 pubbl. il 09/05/2016
RG n. 2734/2013

*Tribunale di Agrigento sez.
civile*


Firmato Da: GRACI LORENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7fa6




Letto approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/6.2016, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 23/6/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

